

**COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO**  
**PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA**  
**COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI PALORCI E**  
**PICCOLE TELEFERICHE PER IL TRASPORTO DI**  
**COSE AD USO PRIVATO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/07/2026

## **COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI PALORCI E PICCOLE TELEFERICHE PER IL TRASPORTO DI COSE AD USO PRIVATO**

#### **Indice**

- **Art. 1** — Finalità
- **Art. 2** — Ambito di applicazione
- **Art. 3** — Definizioni
- **Art. 4** — Principi e criteri
- **Art. 5** — Titoli edilizi e paesaggistici
- **Art. 6** — Condizioni per il rilascio del Permesso di Costruire
- **Art. 7** — Concessioni su demanio idrico e occupazioni di suolo pubblico
- **Art. 8** — Pareri ed atti di assenso ulteriori
- **Art. 9** — Procedimento e contenuti dell'istanza
- **Art. 10** — Prescrizioni d'esercizio
- **Art. 11** — Requisiti tecnici minimi
- **Art. 12** — Piano di gestione e sicurezza
- **Art. 13** — Collaudo iniziale e verifiche periodiche
- **Art. 14** — Segnaletica e protezioni
- **Art. 15** — Interferenze e coordinamento
- **Art. 16** — Durata dell'impianto
- **Art. 17** — Registro, tracciabilità e comunicazioni
- **Art. 18** — Vigilanza e ispezioni
- **Art. 19** — Ripristini
- **Art. 20** — Sanzioni
- **Art. 21** — Dismissione
- **Art. 22** — Disposizioni transitorie e censimento
- **Art. 23** — Entrata in vigore

## CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 — Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio comunale, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e la dismissione di palorci e di piccole teleferiche destinate **esclusivamente** al trasporto di cose ad uso privato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, delle prescrizioni di sicurezza, della tutela dell'ambiente, del paesaggio e del demanio idrico.
2. Le disposizioni mirano a:
  - a) garantire condizioni minime di sicurezza per persone e beni;
  - b) coordinare i procedimenti autorizzativi comunali con gli altri titoli necessari;
  - c) assicurare la compatibilità urbanistica, paesaggistica, idraulica e forestale;
  - d) definire obblighi di gestione e manutenzione.

### Art. 2 — Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica a impianti a fune **non destinati al trasporto di persone** e ad uso **esclusivamente privato**, collocati su suolo privato, anche se interferenti con beni o spazi pubblici, aree boscate, corsi d'acqua o viabilità.
2. Restano esclusi:
  - a) impianti a fune destinati al trasporto di persone o in servizio pubblico;
  - b) gru a cavo e teleferiche temporanee da **cantiere** soggette a normativa specifica;
  - c) impianti interamente interni a stabilimenti o cantieri non interferenti con aree pubbliche, salvo quanto disposto dagli artt. 9 e 10.

### Art. 3 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) **Palorcio (o "filo a sbalzo")**: impianto a **fune unica portante**, tesa fra due punti a differente quota, **senza fune traente** né sostegni intermedi, per il trasporto per gravità di carichi unitari, esclusivamente di cose.
  - b) **Piccola teleferica per cose**: impianto a fune o funi, con eventuale fune traente, destinato al trasporto esclusivo di cose, con portata, lunghezza e parametri entro i limiti indicati all'Allegato A.
  - c) **Gestore**: il proprietario dell'impianto o il soggetto da questi delegato responsabile dell'esercizio.
  - d) **Linea**: il tracciato aereo della fune con i relativi appoggi e ancoraggi.
  - e) **Opere accessorie**: piazzole di carico/scarico, ancoraggi, sostegni, cabine di manovra, ricoveri attrezzature e segnaletica.

### Art. 4 — Principi e criteri

1. Gli impianti devono essere progettati e gestiti secondo criteri di **minimizzazione del rischio**, **reversibilità** e **limitazione dell'impatto** su suolo, vegetazione e profili paesaggistici.
2. È vietato il trasporto di persone, animali vivi e merci pericolose.
3. Ogni attraversamento di strade, sentieri, corsi d'acqua, linee elettriche o altre infrastrutture deve rispettare le **distanze di sicurezza** e le **altezze libere** di cui all'Allegato B ed essere segnalato.

## CAPO II — TITOLI EDILIZI E AUTORIZZAZIONI

### Art. 5 — Titoli edilizi e paesaggistici

1. La realizzazione di palorci e piccole teleferiche, nonché delle opere accessorie, è soggetta **unicamente a Permesso di Costruire (PDC) condizionato**, ai sensi della normativa edilizia vigente e della strumentazione urbanistica comunale.
2. Restano fermi gli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari (autorizzazione paesaggistica, nulla osta dell'Ente gestore di aree protette o siti Natura 2000, ecc.).

### Art. 6 — Condizioni per il rilascio del PDC

1. Deve indicare la durata della gestione dell'impianto ed i relativi **obblighi di ripristino**, e deve prevedere **obbligatoriamente** a carico del privato i seguenti impegni:
  - a) **Divieto di attivazione dell'impianto** in assenza del **nulla osta dell'ANSFISA** competente, con deposito al Comune di copia del nulla osta **prima** dell'avvio dell'esercizio.
  - b) **Polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** per danni a persone e cose, con **massimali adeguati** rispetto a caratteristiche e rischio dell'impianto, comunque non inferiori agli importi fissati dalla **Giunta comunale** con atto generale; obbligo di mantenimento in continuità della copertura assicurativa per l'intera durata dell'esercizio.
2. Il PDC condizionato **può** altresì prevedere, in relazione alla localizzazione e all'impatto dell'impianto, **l'obbligo di esercizio in fasce orarie fisse e predeterminate**, con **sanzioni** per l'inosservanza (penali contrattuali, sospensione o cessazione definitiva dell'esercizio), fermo restando quanto disposto dall'**art. 20**.

### Art. 7 — Concessioni su demanio idrico e occupazioni di suolo pubblico

1. Qualora la linea **attraversi corsi d'acqua** o aree demaniali idriche, è necessaria la **concessione demaniale** e il **nulla osta idraulico** dell'Autorità competente.
2. Per occupazioni e ancoraggi su suolo pubblico occorre la concessione od atto di assenso ai sensi del vigente Regolamento comunale di occupazione suolo pubblico.

### Art. 8 — Pareri ed atti di assenso ulteriori

1. Se l'impianto **attraversa o corre in prossimità** di strade pubbliche, è richiesto il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
2. In caso di interferenza con **elettrodotti o linee aeree**, è obbligatoria la verifica di compatibilità con il gestore della rete.
3. Se l'impianto insiste in area boscata o funzionale a operazioni selvicolturali, si applica la normativa forestale regionale; ove dovuti, vanno acquisiti **autorizzazioni per i tagli** e comunicazioni forestali.

### Art. 9 — Procedimento e contenuti dell'istanza

1. L'istanza è presentata tramite lo Sportello Unico Edilizia (SUE) ed è corredata da:
  - a) visura catastale, atto di proprietà od altro titolo che legittima l'utilizzo del suolo necessario per la realizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo e di eventuali sostegni intermedi;

- b) Scrittura privata (registrata) di servitù di sorvolo dei fondi privati di proprietà di terzi eventualmente interessati dal tracciato dell'impianto;
- c) relazione tecnica e **progetto** firmati da professionista abilitato (inclusi calcoli e schemi d'ancoraggio);
- d) planimetrie con **tracciato della linea**, opere accessorie, quote e sezioni;
- e) **studio interferenze** e distanze di sicurezza (viabilità, corsi d'acqua, elettrodotti, sentieri);
- f) **piano di gestione e sicurezza** (Art. 11), incluse procedure di emergenza;
- g) **cronoprogramma** e durata prevista dell'impianto;
- h) elenco dei **titoli ed atti** richiesti ad altre amministrazioni e relativi esiti;
- i) documentazione fotografica *ante operam*;
- j) dichiarazione di **non trasporto persone** e di uso esclusivamente privato;
- k) in caso di attraversamento idraulico: profili e sezioni d'alveo con **quote di franco** e verifica del deflusso.

### CAPO III — ESERCIZIO, SICUREZZA E MANUTENZIONE

#### Art. 10 — Prescrizioni d'esercizio

1. È **sempre vietato** il trasporto di persone. In ogni piazzola di carico/scarico devono essere apposti cartelli con la dicitura "VIETATO IL TRASPORTO DI PERSONE".
2. Il gestore adotta procedure per impedire l'accesso di terzi alle aree operative e garantisce il presidio durante le manovre.
3. È obbligatoria la **segnalazione** della linea in prossimità di strade e sentieri, mediante cartelli posti a distanza adeguata e pannelli di avviso agli attraversamenti.
4. L'**attivazione e l'esercizio** dell'impianto sono **subordinati** al **nulla osta dell'ANSFISA** competente; copia del nulla osta deve essere depositata presso il Comune prima dell'avvio e mantenuta disponibile per i controlli.
5. L'esercizio è consentito **solo nelle fasce orarie** ivi indicate; l'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni e/o penali previste.

#### Art. 11 — Requisiti tecnici minimi

1. I componenti (funi, carrucole, morsetti, ancoraggi) devono essere conformi alle norme tecniche applicabili e dimensionati per i **carichi di progetto** con idonei **coefficienti di sicurezza**.
2. Devono essere garantite le **altezze libere** agli attraversamenti e le **distanze** da infrastrutture, come da Allegato B.
3. Per i palorci:
  - a) fune **unica portante**, senza motorizzazione né fune traente;
  - b) traslazione per **gravità** di carichi unitari entro i limiti dell'Allegato A;
  - c) assenza di sostegni intermedi;
  - d) dispositivi di **arresto** alle stazioni;
  - e) ancoraggi verificati rispetto a geotecnica e stabilità locale.
4. Per le piccole teleferiche:
  - a) eventuale fune traente e carrelli con **dispositivi di ritenuta**;
  - b) freni/arrestate e dispositivi anti-deragliamento;
  - c) divieto di posa a sbalzo su viabilità a traffico libero salvo specifico nulla osta.

#### Art. 12 — Piano di gestione e sicurezza

1. Prima dell'entrata in esercizio il gestore adotta un **Piano di Gestione e Sicurezza (PGS)** che descrive:
  - a) organigramma e **responsabile dell'esercizio**;
  - b) modalità operative, **limiti di portata** e velocità, gestione carichi;
  - c) procedure di **emergenza** (fermo impianto, recupero carico, allertamento);
  - d) piano di **ispezioni** e manutenzione;
  - e) **registro di esercizio** e tracciabilità degli interventi.

#### **Art. 13 — Collaudo iniziale e verifiche periodiche**

1. Prima dell'utilizzo è eseguito **collaudo statico e funzionale** a cura di tecnico abilitato, con verbale depositato al Comune.
2. Il gestore effettua **verifiche periodiche** almeno triennali e dopo eventi eccezionali (piene, frane, forti nevicate, bufere di vento), con registrazione sul **libretto impianto**.
3. È fatto obbligo di **sospendere l'esercizio** in caso di anomalie o danneggiamenti sino al ripristino certificato.

#### **Art. 14 — Segnaletica e protezioni**

1. La linea è evidenziata con **bande o sferette** segnaletiche dove necessario; gli attraversamenti sono protetti con **barriere fisiche** temporanee durante le manovre ove insistano sentieri o piste frequentate.
2. In prossimità delle stazioni sono collocati i cartelli recanti: divieti, portata massima, numeri di emergenza, riferimenti del gestore.

#### **Art. 15 — Interferenze e coordinamento**

1. Gli attraversamenti di **strade** devono rispettare i franchi minimi e, ove richiesto, prevedere **interruzioni del traffico** durante le manovre con movieri, o con ordinanza dell'ente proprietario se necessario per tempistiche prolungate.
2. Gli attraversamenti di **corsi d'acqua** devono garantire i **franchi idraulici** e la non interferenza col deflusso anche in piena ordinaria.

### **CAPO IV — DURATA, RIPRISTINO E CONTROLLI**

#### **Art. 16 — Durata dell'impianto**

1. La durata della gestione dell'impianto è prevista nel PDC condizionato e non può essere superiore a venti anni; è possibile il suo rinnovo .
2. Alla scadenza della gestione dell'impianto ovvero nel caso di ordine di cessazione definitiva dell'esercizio per violazioni gravi o reiterate degli obblighi convenzionali il titolare dell'impianto dovrà procedere senza ritardo alla integrale rimozione di esso con recupero dei materiali e smaltimento a norma, salvo diversa prescrizione per gli ancoraggi interrati non rimovibili, ed al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 17 — Registro, tracciabilità e comunicazioni**

1. Il gestore tiene **Registro di esercizio** e **Registro manutenzioni** disponibili per i controlli comunali.
2. Sono comunicate al Comune, entro 10 giorni, sostituzioni rilevanti di componenti, sospensioni prolungate e riprese di esercizio.

#### Art. 18 — Vigilanza e ispezioni

1. Il Comune esercita funzioni di vigilanza e può disporre **ispezioni** sugli impianti.
2. In caso di pericolo grave ed imminente può essere disposto il **fermo** dell'impianto e la messa in sicurezza d'ufficio con rivalsa delle spese.

#### Art. 19 — Ripristini

1. A fine esercizio il gestore trasmette **attestazione di ripristino** con documentazione fotografica allegata.
2. In caso di inadempimento, il Comune può procedere in **danno**.

#### Art. 20 — Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, costituiscono **illeciti**:
  - a) esercizio senza titolo;
  - b) mancato rispetto dei limiti di portata o delle distanze di sicurezza;
  - c) trasporto di persone;
  - d) omessa segnalazione degli attraversamenti;
  - e) inottemperanza alle prescrizioni comunali;
  - f) **attivazione o esercizio in assenza del nulla osta dell'ANSFISA** competente;
  - g) **inosservanza delle fasce orarie** di esercizio stabilite dal titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6.
2. Le sanzioni amministrative sono determinate dal vigente **Regolamento edilizio comunale (art. 135)**; resta ferma la facoltà di ordinare la cessazione definitiva dell'esercizio in caso di violazioni gravi o reiterate.
3. In caso di esercizio senza nulla osta dell'ANSFISA o di reiterate violazioni delle fasce orarie, il Comune può disporre la **sospensione immediata** dell'esercizio, fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure di legge.

#### Art. 21 — Dismissione

1. In caso di **dismissione** volontaria dell'impianto – consistente nel suo mancato esercizio per oltre due anni consecutivi – il Comune inoltrerà una diffida a riprendere l'esercizio entro congruo termine.
2. In caso di immotivata inottemperanza, verrà ordinata la cessazione definitiva dell'esercizio nonché la rimozione ed il ripristino di cui all'art. 16 comma 2, con possibilità di esecuzione in danno ai sensi dell'art. 19 comma 4.

#### Art. 22 — Disposizioni transitorie e censimento

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori di impianti **esistenti** comunicano al Comune i dati identificativi (scheda di cui all'Allegato C) e presentano istanza di **regolarizzazione** ove necessario.
2. Il Comune istituisce un **Elenco comunale** degli impianti in esercizio.

## Art. 23 — Entrata in vigore

1. Entra in vigore con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line della deliberazione del Consiglio Comunale che lo ha approvato, divenuta esecutiva.

---

## ALLEGATO A — Classi di impianto e limiti indicativi

1. **Palorci** (solo cose, senza fune traente):
  - carico unitario massimo consigliato:  $\leq 100$  kg;
  - assenza di sostegni intermedi;
  - pendenza minima per moto per gravità da verificare in progetto;
  - dispositivi di arresto alle stazioni.
2. **Piccole teleferiche per cose**:
  - portata nominale  $\leq 2.000$  kg;
  - velocità operativa compatibile con la sicurezza alle manovre;
  - stazioni/ancoraggi con idonei coefficienti di sicurezza;
  - in presenza di attraversamenti di aree pubbliche: presidi e procedure dedicate.

Nota: i limiti sono **indicativi** e non sostituiscono le verifiche di progetto e le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità competente.

## ALLEGATO B — Distanze di sicurezza e franchi minimi (criteri)

1. **Strade e sentieri**: franco verticale da definire in progetto, comunque tale da impedire l'urto dei carichi con mezzi in transito; in mancanza di chiusura al traffico, si adottano procedure di **interdizione temporanea** durante il passaggio dei carichi più gravosi.
2. **Corsi d'acqua**: franco idraulico adeguato alle **piene ordinarie** e compatibilità con il deflusso; divieto di ancoraggi in alveo salvo specifiche prescrizioni dell'Autorità idraulica.
3. **Elettrodotti/linee aeree**: rispetto delle distanze di sicurezza previste dal gestore e dalla normativa tecnica; vietati gli attraversamenti non autorizzati.
4. **Aree frequentate**: perimetrazione dell'area di rischio, segnalazione e **presidio** durante le manovre.

## ALLEGATO C — Scheda anagrafica impianto (per censimento)

- Dati del gestore/proprietario;
- Localizzazione e mappali;
- Tipologia (palorcio / piccola teleferica) e parametri principali;
- Opere accessorie;
- Attraversamenti e interferenze;
- Titoli abilitativi e altri atti di assenso;

- Piano di durata;
- Dichiarazioni di conformità, collaudo iniziale, controlli periodici;
- Contatti per emergenze.

#### **ALLEGATO D — Modello di cartellonistica minima**

- **“Vietato il trasporto di persone”;**
- Portata massima;
- Dati del gestore e numero di emergenza;
- Pannelli di **avviso attraversamento linea a fune** a 50 m prima dei punti di intersezione con strade o sentieri.

